

DECRETO-LEGGE 28 settembre 2018, n. 109 recante *“Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 226 del 28 settembre 2018 ed entrato in vigore il 29 settembre 2018, **art. 10**.

L'articolo 10 recante *“Norme in materia di giustizia amministrativa e di difesa erariale”*, prevede:

- a) al comma 1, una nuova ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo cui sono devolute le controversie aventi ad oggetto gli *atti* del Commissario straordinario per la ricostruzione del tratto crollato del ponte *“Morandi”* dell'autostrada A10 nel Comune di Genova e concernenti le attività *“per la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, nonché per la progettazione, l'affidamento e la ricostruzione dell'infrastruttura e il ripristino del connesso sistema viario”*, secondo quanto previsto dall'art. 1 del decreto legge in esame che definisce le attribuzioni del Commissario straordinario; il medesimo art. 1 precisa, al comma 5, che per tali attività *“il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge extrapenale, fatto salvo il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea”* e che le operazioni di immissione nel possesso propedeutiche sono disposte dal Commissario *“con salvezza dei diritti dei terzi da far valere in separata sede e comunque senza che ciò possa ritardare l'immediato rilascio di dette aree da parte dei terzi”*.
- b) Accanto alle controversie sugli *atti* adottati dal Commissario straordinario per la ricostruzione, il comma 1 aggiunge che sono devolute alla giurisdizione esclusiva del g.a. anche quelle relative ai *“conseguenti rapporti giuridici anteriori al momento di stipula dei contratti che derivano da detti atti”*.
- c) Alle controversie in esame si applicano le disposizioni processuali previste dall'art. 125 c.p.a. per le controversie relative a infrastrutture strategiche (art. 10, comma 2).
- d) Il comma 3 prevede che il Commissario straordinario si avvalga obbligatoriamente del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.